

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2696-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOSIMO, BARBAGALLO, BICCHIELLI, BONETTI, CAFIERO DE RAHO,
CARRÀ, CASTIGLIONE, CONGEDO, D'ALESSIO, D'ATTIS, DE CORATO,
GALLO, GHIO, KELANY, LA SALANDRA, MAIORANO, MICHELOTTI,
PICCOLOTTI, PITTALIS, PROVENZANO, SERRACCHIANI**

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli
adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di
criminalità organizzata

Presentata il 12 novembre 2025

(Relatrice: **VARCHI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 20 maggio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2696, recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

a seguito di una modifica introdotta al titolo della proposta di legge nel corso dell'esame in sede referente, la proposta reca il titolo: « Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata ("Liberi di scegliere") »;

l'articolo 1 della proposta di legge in esame individua oggetto e finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione e l'articolo 3 elenca le misure di protezione personale adottabili su indicazione dell'autorità giudiziaria;

l'articolo 4 individua le misure di assistenza economica, mentre l'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione delle misure di protezione e di assistenza di cui alla proposta di legge e l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia;

l'articolo 7 reca disposizioni circa l'attuazione delle misure di cui alla presente proposta di legge, mentre l'articolo 7-bis, introdotto in sede referente, consente di secretare, con provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di protezione personale e quelli relativi alle attività del Servizio centrale di protezione;

l'articolo 8 disciplina i casi di modifica, revoca e sospensione delle misure di protezione personale e di assistenza economica da parte del tribunale per i minorenni;

l'articolo 9 introduce modifiche al codice di procedura penale con riferimento a obblighi di comunicazione, in casi determinati, al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, mentre l'articolo 10 reca modifiche all'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, al fine di estendere il meccanismo di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche ai procedimenti per i delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope ovvero per i delitti aggravati connessi ad attività mafiose, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni;

l'articolo 11 novella l'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale anche ai delitti aggravati dal metodo mafioso;

l'articolo 12 prevede, infine, l'obbligo per il Ministro dell'interno di presentare alle Camere una relazione annuale sulle misure di protezione e di assistenza adottate, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordine pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale » e « norme generali sull'istruzione », ascrivibili alla competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere *g*), *h*), *l*) e *n*), della Costituzione;

il provvedimento appare, altresì, riconducibile alle materie dell'assistenza e dei servizi sociali e della formazione professionale, attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, rimette a uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione delle ulteriori misure di protezione personale finalizzate, in particolare, al supporto pedagogico e psicologico, all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico, all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo nonché a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale;

le finalità delle ulteriori misure di protezione personale demandate ai predetti decreti del Ministro dell'interno incidono su materie sia di competenza esclusiva statale, quali le norme generali sull'istruzione e l'ordinamento civile, sia su materie di competenza residuale regionale, quali l'assistenza e i servizi sociali e la formazione professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, a fronte del concorso di materie di competenza esclusiva dello Stato e di materie di competenza

residuale regionale nella definizione delle ulteriori misure di protezione personale di cui all'articolo 3, comma 2, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, valutando, in particolare, la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno volti a definire tali ulteriori misure di protezione.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 2696 Colosimo – come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente – che ha assunto il nuovo titolo: « Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata ("Liberi di scegliere") »;

considerato che l'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale, prevedendo, al comma 1, che, se indicato dall'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica previste dal provvedimento in esame possono essere disposti il trasferimento immediato in luoghi protetti, l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione, l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura nonché il cambiamento delle generalità;

considerato inoltre che l'articolo 3, comma 2, nel regolare invece le modalità attraverso cui possono essere definite ulteriori misure di protezione personale, diverse da quelle sancite dal comma 1, dispone l'adozione di uno o più decreti ministeriali volti a prevedere ulteriori misure di protezione personale finalizzate, tra l'altro, alla conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi e all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

preso atto che l'articolo 4 regola le misure di assistenza economica erogabili in favore dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica di cui al provvedimento in esame, tra cui è prevista l'erogazione di un assegno periodico, la cui entità, durata e modalità di corresponsione devono essere stabilite con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di determinati criteri generali, che comprendono, tra l'altro, la verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione, nonché la revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge prevede misure di protezione personale e **di** assistenza economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione socioeducativa, nonché all'assistenza **morale**, materiale e psicologica dei minorenni i quali, a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si trovino in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:

a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (« Liberi di scegliere »).

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge prevede misure di protezione personale e assistenza **perso-**
nale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione **sociale e** socio-educativa nonché all'assistenza materiale, **sociale** e psicologica dei **soggetti di cui all'articolo 2 che** si trovino in **condizione** di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica **in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero** a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso **o dedita** al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope **o nel-**
l'ambito di associazioni criminali che pon-
gano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. *Identico:*

a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli **416 e 416-bis** del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati

emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale;

c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì:

a) ai maggiorenni minori di anni venticinque, destinatari da minorenni delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1;

b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, **altresì**, qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Art. 3.

(Misure di protezione personale)

1. Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 pre-

emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli **416 e** 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale;

c) *identica*.

2. *Identico*:

a) ai maggiorenni minori di anni venticinque, destinatari, da minorenni, delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volontà di allontanarsi **dai contesti** di cui all'articolo 1;

b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, **dai contesti** di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Art. 3.

(Misure di protezione personale)

1. *Identico*:

vedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:

a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;

b) l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione;

c) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;

d) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, **autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia specifica richiesta.**

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 6, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono altresì definite ulteriori misure di protezione personale finalizzate:

a) al supporto pedagogico e psicologico;

b) all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;

c) alla conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;

d) all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) **a favorire** il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.

a) *identica;*

Soppressa

b) *identica;*

c) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

2. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 è data comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.

Si veda l'articolo 4, comma 1.

Art. 4.

(Misure di assistenza economica)

Si veda l'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

1. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono:

a) la corresponsione di un assegno periodico;

b) l'alloggio e la copertura delle relative spese;

c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge;

d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato;

Si veda anche il comma 3

f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia

Art. 4.

(Misure di assistenza **sociale ed** economica)

1. Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:

a) **il** supporto sociale, pedagogico e psicologico;

b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;

c) **la** conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;

d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.

2. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:

a) *identica*;

b) **la messa a disposizione di un** alloggio e la copertura delle relative spese;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, **sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e** gli istituti di credito;

f) *identica*.

di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'entità e della durata nonché le modalità di erogazione dell'assegno di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione;

b) valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio;

c) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione;

d) revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale.

3. Con il medesimo decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di stipulazione di una convenzione con gli istituti di credito ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo.

4. La durata delle misure di assistenza economica non può essere superiore a due anni, prorogabile di sei mesi, a istanza del beneficiario, ove si accerti la sussistenza di esigenze eccezionali sopravvenute.

Art. 5.

(Adozione delle misure)

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in caso di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi

Si veda l'articolo 14, comma 3, lettera b).

Si veda il comma 2, lettera e).

Si veda l'articolo 9, comma 1.

Art. 5.

(Adozione delle misure)

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni **che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di** denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e al-

dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, propone l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

a) ove possibile, le dichiarazioni del minore, del genitore o del soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro soggetto legittimato e interessato, ivi compresi, se nominati, il tutore, il curatore nonché il curatore speciale;

b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale che procede per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

a) della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 nonché **dei rischi ovvero** dei pericoli cui sono esposti il minore, il genitore o il soggetto che esercita su di esso la responsabilità genitoriale;

l'assistenza dei minori **ovvero** a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, **o di istanza dell'interessato**, propone **al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza abituale dell'interessato** l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, **ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4 della presente legge.**

2. L'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. *Identico:*

a) ove **non pregiudizievole per il superiore interesse del minore**, le dichiarazioni del minore, del genitore, **del tutore, del curatore e del curatore speciale nonché di ogni altro soggetto interessato;**

b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale **competente** per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). **Negli stessi casi, quando si tratta di delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, può altresì chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento.**

4. *Identico:*

a) della sussistenza dei presupposti **previsti dagli** articoli 1 e 2 nonché dei pericoli cui sono esposti **i soggetti di cui all'articolo 2;**

b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, adeguate al caso specifico;

c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 4.

4. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Il tribunale per i minorenni competente per territorio statuisce con provvedimento motivato sulla richiesta.

6. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile ovvero quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 473-bis.15 del codice di procedura civile.

7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 sono immediatamente trasmessi al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e per consentire la pianificazione strategica degli interventi ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico.

b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, **comma 1, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4.**

Soppressa

5. Identico.

Soppresso

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

Soppresso

Art. 6.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonché dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Mini-

2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorità politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti, nonché le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

5. Il Comitato tecnico-scientifico, entro dieci giorni dalla trasmissione del provvedimento del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 5, comma 5, definisce un programma per l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4, sulla base delle situazioni concretamente prospettate e delle indicazioni dell'autorità giudiziaria. A tale fine il Comitato, sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, predispone apposite tabelle concernenti gli importi, le modalità di corresponsione e la durata dell'assegno periodico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

6. Il programma di cui al comma 5 è immediatamente trasmesso al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le finalità di cui all'articolo 7 della presente legge.

stero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico.

2. Identico.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti nonché le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. **Ai fini di cui al comma 1, il Comitato può inoltre raccogliere elementi di valutazione.**

4. Identico.

Soppresso

Soppresso

7. Le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

8. Con il decreto adottato ai sensi del comma 1 sono individuate le ulteriori funzioni del Comitato tecnico-scientifico finalizzate ad assicurare l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

(Attuazione delle misure)

1. All'attuazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica, nell'ambito del programma definito dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della presente legge, provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, cui spetta l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in coordinamento con gli uffici di servizio sociale per i minorenni e con i servizi sociali del comune competente per territorio.

Si veda l'articolo 7, comma 3.

Soppresso

Art. 7.

(Attuazione delle misure)

1. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio.

2. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, integrata con un rappresentante del Dipartimento

Si veda l'articolo 6, comma 7.

Art. 8.

(Modifica e revoca delle misure)

Si veda l'articolo 4, comma 4.

della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la quale ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.

3. Le misure di protezione personale e di assistenza **sociale ed** economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti **indagati**, imputati o condannati per i delitti di cui **agli articoli 416 o 416-bis** del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico **delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento previsti dall'articolo 27 **delle norme di cui al** decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità previste dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Art. 8.

(Segretezza dei procedimenti)

1. Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attività del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

2. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

Art. 9.

*(Durata, modifica, **sospensione** e revoca delle misure)*

1. La durata delle misure di assistenza **sociale ed** economica non può essere superiore a due anni, prorogabile **per un**

1. Il tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica e le persone interessate nonché acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualità del pericolo e alla sua gravità, nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte.

Art. 9.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 292 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Nelle ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, **ove siano state accertate situazioni pregiudizievoli della loro integrità psicofisica**, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile »;

anno, su istanza del beneficiario, **previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.**

2. Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o su istanza delle persone interessate, **il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, sospende o revoca le** misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualità del pericolo e alla sua gravità nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte. **Si applica il comma 6 dell'articolo 5.**

Art. 10.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli **416 e 416-bis** del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, **affinché compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore legittimanti** iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile **o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modi-**

b) all'articolo 347, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;

c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emesso per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore ».

Art. 10.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 64-bis, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

ficcazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

b) *identico:*

« 3-bis. Se si tratta **di taluno** dei delitti di cui agli articoli **416 e** 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;

c) *identico:*

« 3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva **emessa** per i delitti di cui agli articoli **416 e** 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni **affinché compia** le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore ».

Art. 11.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 64-bis, comma **2**, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso modo provvede altresì quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni **e si ravvisi un pregiudizio per la loro integrità psicofisica** ».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo le parole: « 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale ».

Art. 12.

(Relazione annuale alle Camere)

1. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione annuale sulle misure di protezione e di assistenza adottate ai sensi della presente legge, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso modo **si** provvede altresì quando **si** procede per i delitti di cui agli articoli **416 e** 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni ».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, **dopo le parole « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 416 e »** e dopo le parole: « 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale ».

Art. 13.

*(Relazione annuale **del Comitato tecnico-scientifico**)*

1. Ai fini indicati dal comma 1 dell'articolo 6, il Comitato tecnico-scientifico presenta annualmente ai Ministri e all'Autorità politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6 una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e assistenza previste dagli articoli 3 e 4.

2. La relazione di cui al comma 1, predisposta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.

Art. 14.***(Disposizioni finanziarie e di attuazione)***

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera *f*), valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029, e agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

b) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

c) quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonché dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari

Si veda l'articolo 4, comma 2.

opportunità, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i contenuti e le modalità di attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4, con particolare riferimento:

a) alle modalità di applicazione delle misure, fermo restando quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma;

b) alle modalità di erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, sulla base dei seguenti criteri generali:

1) verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione;

2) valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante **le informazioni sul reddito e sul patrimonio** risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio;

3) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione;

4) revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale;

c) ai criteri per la determinazione dell'entità e della durata delle misure di cui all'articolo 4, fermo restando il limite temporale massimo previsto dall'articolo 9, comma 1;

d) alle modalità di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attività svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

